

REGIONE
PIEMONTE

12 DIC. 2007

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 21-8180
in data 11 FEB. 2008 relativa all'approvazione del P.R.G.C. del Comune di
BELLINO (CN).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

MODIFICHE CARTOGRAFICHE

Sulla Tavola "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" in scala 1.10.000 deve essere riportata la seguente dicitura "Le aree classificate IIIb1 devono intendersi classificate e normate quali IIIb4, così come correttamente indicate nelle Tavole D1, D2, D3 in scala 1:1.000".

MODIFICHE NORMATIVE

Fascicolo NTA - Norme Tecniche di Attuazione:

Il testo del "Allegato 1 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali" è da intendersi integralmente stralciato e sostituito con il seguente nuovo testo "L'esercizio dell'attività commerciale è consentito sul territorio comunale nel rispetto del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99 nonché delle limitazioni transitorie per i comuni non ancora adeguati alla recente normativa commerciale regionale. Il Comune procederà all'adeguamento alle norme di settore secondo i criteri regionali di cui all'allegato A delle DD.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e n. 347-42514 del 23.12.2003 così come modificati con D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006."

Il titolo del "Allegato 3" è da intendersi sostituito con il seguente nuovo titolo "Allegato 3 – Estratto delle norme di Regolamento Edilizio Comunale vigente (B.U.R. 23.3.2006 n. 12)".

Art. 5 – Elaborati costituenti il PRGC.

2° comma: dopo le parole "i seguenti elaborati" si intendono aggiunte le parole "nella versione più recente."

Titolo II – Attuazione del P.R.G.C.

Dopo le parole "Capo I – Strumenti urbanistici ed amministrativi" si intende inserita la seguente frase "Sono sempre e comunque fatte salve tutte le leggi e normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia."

Art. 18 – Aree destinate a servizi sociali...

Let. A), 2° comma: l'errata citazione "art. 22" è da intendersi corretta con "art. 21".

Let. B), 3° comma: risulta eccessivo il parametro "U.F. = 1 mq/mq" che è da intendersi corretto con "U.F. = 0,40 mq/mq".

Let. B), 3° comma, ultimo capoverso: dopo le parole "ovvero si potrà dar luogo" sono da intendersi inserite le parole "a seguito di specifica richiesta scritta da parte comunale".



Art. 19 – Aree destinate a servizi sociali....

Al termine del testo dell'articolo si intende aggiunta la seguente frase "La realizzazione di opere di urbanizzazione, di cui all'art. 51 LR 56/77 e smi. che comportino nuovi vincoli, fasce di rispetto e/o vincoli preordinati all'esproprio, su aree ad esse non specificatamente destinate dal PRGC, non risultando conformi alle previsioni urbanistiche comporta il ricorso a Variante al PRGC."

Art. 20 – Variazione delle destinazioni specifiche.

Il testo del 1° comma è da intendersi stralciato e sostituito dal seguente testo "Si richiamano i disposti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità."

Art. 22 – Aree ed edifici di interesse...(RR).

1° comma: al termine del testo del comma si intende aggiunta la frase "Tali aree sono individuate e salvaguardate ai sensi dell'art. 24 LR 56/77 e smi."

5° comma: dopo le parole "previa demolizione di edifici esistenti" sono da intendersi inserite le parole "quando irrimediabilmente compromessi per precarie situazioni statiche".

7° comma ("Sugli edifici ricadenti in aree soggette..."): il testo del comma è da intendersi integrato con l'aggiunta del seguente nuovo testo "Sugli edifici esistenti sono ammessi con intervento diretto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo."

Art. 24bis – Aree per attrezzature turistiche (AT).

2° comma: al termine del testo si intendono stralciate le parole "di cui al comma precedente." e sostituite con le parole "della zona di appartenenza."

Art. 25 – Aree destinate ad impianti produttivi.

Let. A), 2° comma: dopo le parole "10% della superficie" si intende inserita la parola "territoriale".

Let. C), 3° comma: dopo le parole "per attrezzature e servizi sociali" si intendono inserite le parole "per insediamenti commerciali e direzionali".

Art. 27 – Aree destinate ad uso agricolo (E).

5° comma: dopo le parole "dai seguenti soggetti, singoli o associati" si intendono inserite le parole "nel rispetto del 3° comma, art. 25, LR 56/77".

Art. 28 – Calcolo del volume....

1° comma, lett. b): il parametro "mc 0,3 per mq" si intende corretto con "mc 0,03 per mq".

Art. 30 – Aree destinate alla viabilità....

Si intende aggiunto un nuovo 1° comma che recita "Si richiama il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, di cui all'Allegato 2 delle presenti NTA."

Art. 32 – Tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

Dal titolo dell'articolo si intendono eliminate le parole "sul patrimonio edilizio esistente".



2° comma: il testo del comma è da intendersi stralciato e sostituito dal seguente nuovo testo "Si richiamano le definizioni della Circolare Presidente Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27.4.1984, anche in relazione ai successivi articoli che definiscono i tipi di intervento."

Art. 43 – Edifici esistenti ricadenti...

2° comma: dopo le parole "Sugli edifici" si intendono inserite le parole "rurali ad uso residenziale".

Si intende aggiunto un nuovo articolo:

"Art. 43 bis – Fasce e zone di rispetto.

Le profondità delle fasce di rispetto da cimiteri, opere di presa degli acquedotti, impianti di depurazione, dai sistemi di piste sciistiche, impianti di risalita ed attrezzature complementari, sono quelle stabilite dall'art. 27 LR 56/77 e smi.. Per le zone di rispetto cimiteriale sono fatte salve eventuali riduzioni regolarmente autorizzate secondo le vigenti norme in materia.

Le profondità delle fasce di rispetto da fiumi, torrenti, canali, laghi naturali ed artificiali, sono quelle stabilite dall'art. 29 LR 56/77 e smi..".

Art. 45 – Case sparse ed edifici esistenti....

Let. a), 1° trattino: dopo le parole "sono ammessi aumenti" il testo è da intendersi stralciato e sostituito con "del volume esistente così come regolamentati nella nota della Tabella delle aree RR,".

Art. 47 – Aree di parcheggio.

Il testo dell'articolo è da intendersi stralciato e sostituito dal seguente nuovo testo:

"Fatta salva la dotazione di aree a parcheggio pubblico prevista dal Piano, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di costruzione per le varie destinazioni a residenza, terziario e produttivo.

In caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d'uso che determina aumento del carico urbanistico, occorre prevedere una dotazione di parcheggi privati pari a mq 2,00 per abitante insediato calcolato a norma del precedente art. 14, da reperirsi all'interno dei fabbricati o in aree pertinenziali a questi o in aree esterne da concordare con l'A.C.".

Art. 52 – Vincolo ai sensi della L. 1497/1939.

Al termine del testo dell'articolo si intende aggiunta la seguente frase "Si richiamano le prescrizioni particolari relative ai territori ricompresi dal D.M. 1.8.1985 "Zona del gruppo del Monviso e della Valle Varaita" ("Galassino").".

Si intende aggiunto un nuovo articolo:

"Art. 56 bis – Abitato da Consolidare e Sismica.

Si richiamano i vincoli, le limitazioni e le prescrizioni di cui alle Leggi 445/1908 e n. 64 del 2.2.1974 (e relativa Circolare P.G.R. 20/PRE/1992), per la presenza dell'Abitato da Consolidare di Pleynet.

Si richiamano espressamente le prescrizioni e gli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003 e successiva Circolare P.G.R. 1/DOP del 27.4.2004, relativamente alla classificazione sismica in Zona 3 del territorio comunale.".



Tabelle di sintesi – Note illustrative per la lettura delle tabelle.

6° trattino (“Per quanto riguarda...”): nel testo la parola “inferiore” è da intendersi corretta con “superiore”; di seguito dopo le parole “fabbricato più alto” sono da intendersi aggiunte le parole “, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti la distanza minima fra fabbricati non dovrà essere inferiore a m. 10.”.

Tabelle di sintesi - pag. 59 – aree RR: il testo alla voce “note:”, al piede della tabella, deve intendersi integralmente stralciato e sostituito con il seguente nuovo testo “Nelle aree RR è ammesso una tantum un aumento massimo del 10% del volume esistente per la realizzazione o l’integrazione di locali tecnico- igienico- sanitari carenti e dimostratamente non ricavabili nei volumi recuperabili, tipologicamente coerenti con l’edificio principale.”. Inoltre la Tabella deve intendersi integrata citando l’area RR9 con relativa superficie e numero abitanti esistenti.

Tabelle di sintesi - pag. 61 – area RI1: l’indicazione del numero di piani ammessi “3” deve intendersi corretta in “2” con “altezza max m. 7,00”. I dati relativi a “Sup. Territoriale”, “Vol. edif.” e “Abitanti Insediabili”, essendo palesemente errati, si intendono corretti in coerenza con l’indicazione cartografica della Tav. C5 - 1:1.000.

Tabelle di sintesi - pag. 62 – aree AT: alla voce “note” si intende aggiunto il seguente testo “Sono inedificabili, a seguito degli studi geologici di PRGC, le aree AT1, AT2, AT4.”.

Tabelle di sintesi - pag. 67 – aree SL: alla voce “note” si intende aggiunto il seguente testo “Sono inedificabili, a seguito degli studi geologici di PRGC, le aree SL1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27. Sono parzialmente idonee per eventuale edificazione le aree SL24, 26.”.

Tabelle di sintesi - pag. 68 – aree SG: alla voce “note” si intende aggiunto il seguente testo “Sono inedificabili, a seguito degli studi geologici di PRGC, le aree SG1, 2, 3, 5 in S. Anna. E’ parzialmente idonea per eventuale edificazione l’area SG5 in Fontanile.”.

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE

Il Direttore regionale
arch. Maria OLIVIER